

REGOLAMENTO SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 119/2024/R/eel e s.m.i..

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE, e le seguenti definizioni:

- **Asta** è la procedura di selezione degli esercenti le tutele graduali per le piccole imprese, attuata con modalità telematiche da AU mediante il Portale, inclusa nella Procedura;
- **AU** è la società Acquirente unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- **Avviso** è il documento pubblicato sul Portale con il quale AU avvia l'Asta per la selezione gli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese e ne comunica i dettagli;
- **Codici di Accesso** sono il Nome utente e la Password collettivamente considerati necessari per accedere alla sezione riservata del Portale;
- **Contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **Contratto di dispacciamento** è il contratto stipulato tra ciascun Utente del dispacciamento e Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **CTTE** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **Delibera** è l'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel come successivamente integrato e modificato;
- **Deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i, 111/06;
- **Deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **Deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **Deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **Deliberazione 119/2024/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel;
- **Elenco venditori di energia elettrica** è il regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124/17 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n. 164;
- **Esercenti il servizio a tutele graduali** sono i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;

- **Impresa** è la società che intende partecipare alla Procedura tramite il Portale e a tale scopo rivolge domanda di candidatura, nomina uno o più Referenti;
- **Impresa ammessa** è l'Impresa autorizzata a partecipare all'Asta, in seguito alla verifica dei requisiti da parte di AU;
- **Offerta** è l'offerta vincolante presentata dalle Imprese ammesse con la quale si impegnano a erogare il servizio a tutele graduali per le piccole imprese in una o più aree;
- **Offerta valida** è l'offerta il cui valore del Parametro β non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
- **Parametro β** è il parametro economico, espresso in euro/MWh a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio a tutele graduali per le piccole imprese nell'area territoriale indicata;
- **Parti** sono AU e l'Impresa collettivamente considerati (se singolarmente considerati nel seguito Parte);
- **Periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° luglio 2024 e il 31 marzo 2027;
- **PIN** è il codice che identifica l'Impresa ammessa ed è generato dal Portale nel momento in cui AU, dopo aver verificato i requisiti, autorizza l'Impresa a partecipare all'Asta;
- **Portale** indica la piattaforma di gestione online della Procedura per la selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali, di cui al presente Regolamento;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 33.2 del TIV;
- **Referente** indica sia il Referente Asta che il Referente Operativo;
- **Referente Asta** è l'utente dell'Impresa munito di giusti poteri e firma digitale, con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Referente Operativo** è l'utente dell'Impresa con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.3 della Delibera;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Servizio a tutele graduali per le piccole imprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Sistema** sono le soluzioni e strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al presente Regolamento;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **Tetto massimo** è il valore espresso in euro/MWh, che costituisce il limite entro il quale l'Offerta è considerata valida;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;

- **TIVG** è Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna delle aree territoriali di cui al successivo comma 2.2, degli esercenti che, a partire dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027, sono chiamati ad erogare il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, alle condizioni stabilite dal TIV.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 7 (sette) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali:
1. Toscana, Calabria;
 2. Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta;
 3. Lombardia senza il comune di Milano;
 4. Emilia-Romagna, Piemonte;
 5. Comune di Milano, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto;
 6. Campania, Marche, Sardegna;
 7. Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria, Sicilia.

Articolo 3

Principi generali

- 3.1 AU esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, nonché secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e correttezza.
- 3.2 AU è dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento.
- 3.3 Impresa e Referenti sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Articolo 4

Strutture informatiche

- 4.1 Ai fini della partecipazione alla Procedura, l'Impresa deve dotarsi a proprie spese di:
- un personal computer dotato di uno dei più comuni browser (Chrome, Firefox, Opera o Edge);
 - un collegamento ad Internet;
 - software Acrobat Reader DC nell'ultima versione disponibile (versione 2020);
 - MS Word e MS Excel versione 2016 e/o superiori;

- un dispositivo di Firma Elettronica Digitale, detta anche Firma Elettronica Qualificata, quindi con valore legale, acquistabile da uno degli enti certificatori accreditati - si veda l'elenco dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>;
 - un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
- 4.2 I documenti inviati dall'Impresa dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente. Sono ammesse le firme digitali di tipo PAdES (documenti con estensione pdf) o CAdES (file con estensione p7m) ritenute equivalenti.
- 4.3 Sono a carico di ciascuna Parte, in relazione agli adempimenti di propria competenza, gli oneri sostenuti per la realizzazione della struttura hardware e software necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura di cui al presente Regolamento, nonché di tutte le dotazioni necessarie a seguito di evoluzione delle piattaforme tecnologiche.

Articolo 5

Comunicazioni tra le Parti

- 5.1 AU invierà le notifiche e le comunicazioni alle Imprese mediante il Portale.
- 5.2 Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla Procedura da parte delle Imprese dovranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo PEC doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 5.3 Per richieste di supporto e/o di chiarimento in merito al Portale e al Regolamento, le Imprese possono scrivere a supporto.doe@acquirenteunico.it. Tale indirizzo e-mail non può essere utilizzato per l'invio della documentazione relativa alla Procedura, in alternativa al caricamento sul Portale, pena l'esclusione dalla Procedura stessa.
- 5.4 Eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail indicato al comma 5.3 saranno comunicate tempestivamente alle Imprese e non costituiranno modifiche del presente Regolamento.

Articolo 6

Conservazione dei documenti

- 6.1 AU effettua la memorizzazione integrale e cronologica dei documenti nel formato in cui sono stati trasmessi e ricevuti.

Articolo 7

Sicurezza di accesso

- 7.1 La procedura di ammissione definita nel presente Regolamento è finalizzata a garantire il riconoscimento dell'Impresa, dei Referenti e l'autenticità delle Offerte.
- 7.2 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili della custodia, della segretezza e della riservatezza dei Codici di Accesso e del PIN rilasciati dal Sistema gestito da AU, e sono i soli ed unici responsabili del corretto utilizzo dei Codici di Accesso e del PIN.

- 7.3 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili di ogni attività svolta nell'ambito del Portale e manlevano AU nei confronti dei terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall'uso o dall'abuso della propria partecipazione alle Aste.
- 7.4 L'Impresa prende atto che la conoscenza dei Codici di Accesso e del PIN da parte di terzi consente a questi ultimi di accedere al Portale gestito da AU e di compiere atti giuridicamente rilevanti che saranno imputati all'Impresa stessa.
- 7.5 In relazione a quanto sopra l'Impresa si obbliga a comunicare ad AU, tramite posta elettronica certificata, il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi dei propri Codici di Accesso e del PIN o ogni altra violazione della sicurezza, impegnandosi comunque a manlevare AU da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante direttamente o indirettamente dal suddetto uso o abuso da parte di soggetti terzi.

Articolo 8 *Malfunzionamenti*

- 8.1 Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva informazione su eventuali difficoltà di comunicazione nel trasferimento di informazioni tra le Parti (es. riconoscibilità del mittente, incomprensibilità del contenuto del documento, ecc.).
- 8.2 L'Impresa che incontri impossibilità o difficoltà nell'utilizzo dei servizi oggetto del presente Regolamento dovrà tempestivamente comunicarlo ad AU, per le necessarie verifiche.
- 8.3 AU non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione all'Asta o per impossibilità di proseguire la partecipazione da parte delle Imprese per ragioni indipendenti dal Sistema gestito da AU.

Articolo 9 *Contenuto ed efficacia delle registrazioni*

- 9.1 Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono agli utilizzatori di operare alterazioni o modifiche di alcun genere sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche.
- 9.2 Il Sistema consente ad AU di controllare i parametri principali di funzionamento del Sistema stesso, segnalando anomalie delle procedure.
- 9.3 Costituiscono piena ed esclusiva prova fra le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, nonché in caso di eventuali anomalie e malfunzionamenti, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le Offerte dell'Impresa, le comunicazioni visualizzate a Sistema o effettuate tramite messaggi di posta elettronica all'indirizzo indicato sul Portale.

TITOLO II

Ammissione alla Procedura

Articolo 10

Requisiti minimi di ammissione alla Procedura

- 10.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi, alla data di presentazione delle istanze, i seguenti requisiti:
- a) siano già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, ai sensi del comma 7.1 lett. a) della Delibera;
 - b) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
 - i. siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero
 - ii. si siano avvalsi per l'intero anno 2023 di società dello stesso gruppo societario in qualità di utenti del dispacciamento e trasporto;
 - c) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
 - d) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2024, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera b);
 - e) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna - con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Procedura; ovvero qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
 - f) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2023, non siano incorsi in due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere. L'elenco delle predette imprese è riportato di seguito:

Ragione Sociale	Partita IVA	N° POD
E-Distribuzione S.p.A.	05779711000	31.848.883
Areti S.p.A.	05816611007	1.665.502
Unareti S.p.A.	12883450152	1.166.820
IRETI S.P.A.	01791490343	703.024
SET Distribuzione S.p.A.	01932800228	344.049

aggiornato al 01/03/2024

Ai fini dei tale verifica devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo *GAR^{MAX}* ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;

- g) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- h) abbiano versato alla CSEA il deposito cauzionale di cui all'articolo 11;
- i) abbiano servito, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, una soglia minima di clienti finali pari a 50.000 (cinquantamila) che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc;
- j) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) del presente comma 10.1, devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto di cui al comma 10.1, lettera b), punto ii.

Articolo 11

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 8.1 della Delibera, le Imprese interessate a partecipare alla Procedura devono costituire in favore di CSEA, entro il giorno 16 aprile 2024, ovvero il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 14.2, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 50.000 (cinquantamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera.

- 11.2 La fideiussione bancaria deve essere redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento, valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 14.2, fino al 30 settembre 2024. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 14.2. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Procedure concorsuali tutele graduali PMI 2024/2027 - garanzia bancaria – XXXXXXXX (ragione sociale)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 11.3 La garanzia di cui al comma 11.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 11.4 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, svincola la garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta, costituita nella forma di fideiussione bancaria di cui al comma 11.2, entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza, la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 11.5 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, nonché di inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 10, su indicazione di AU, la CSEA escute la garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1. Non costituisce causa di escussione della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1 la mancata presentazione delle offerte.
- 11.6 In caso di mancato versamento della garanzia di esercizio di cui all'articolo 24 su indicazione di AU, la CSEA escute l'importo integrale della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1.

Articolo 12

Registrazione al Portale

- 12.1 Il Referente Asta dell'Impresa che intende partecipare alla Procedura effettua, a partire dalle ore 10:00 del giorno 10 aprile 2024, una registrazione al Portale nell'apposita sezione del sito <https://astetutelegradualipmi.acquirenteunico.it/>, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo la propria password, nonché i dati relativi all'Impresa. In questa fase, il Referente Asta può inserire i dati anagrafici di due Referenti Operativi, i quali riceveranno via e-mail una password provvisoria da cambiare al primo accesso.
- 12.2 AU invierà al Referente Asta e ai Referenti Operativi le notifiche e le comunicazioni relative all'Impresa, mediante il Portale.
- 12.3 Contestualmente alla registrazione sul Portale, il Referente Asta invia una PEC ad AU, al seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, allegando la richiesta di abilitazione al Portale, redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e la dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale, redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 2. Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Referente Asta.

- 12.4 Una volta ricevuta la PEC di cui all'articolo 12.3, AU completa la registrazione dell'Impresa inviando, tramite il Portale, una notifica ai Referenti.
- 12.5 I Referenti, a seguito della ricezione della notifica del Portale di cui al comma 12.4, sono abilitati ad accedere all'area riservata del Portale, dove dovranno caricare tutta la documentazione richiesta, come descritto nell'articolo 14.

Articolo 13

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

- 13.1 Le Imprese che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza di ammissione, sottoscritta dal Referente Asta, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
- a) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere iscritta all'elenco venditori di energia elettrica, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera a);
 - b) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera b);
 - c) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo di cui al comma 10.1, lettera c);
 - d) copia della garanzia dell'affidabilità dell'offerta rilasciata a favore della CSEA di cui al comma 10.1, lettera h);
 - e) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la garanzia, di cui all'articolo 24, qualora risulti individuato quale esercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese per una o più aree territoriali;
 - f) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 4 al presente Regolamento che indichi l'elenco delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 10.1 lettera g);
 - g) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, il nominativo dell'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali, mediante il modulo riportato nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

Articolo 14

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 14.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Referente Asta e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 13. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Referente Asta.
- 14.2 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro le ore 20:00 del 17 aprile 2024. Tale termine è fissato in modo da garantire un intervallo minimo di 6 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Regolamento, così come definito al comma 5.4 della Delibera.
- 14.3 Il Referente dell'Impresa carica sul Portale la domanda di ammissione, comprensiva degli allegati, seguendo le indicazioni riportate nel Portale stesso. L'Impresa dovrà caricare sul Portale un singolo documento, in formato PDF e firmato digitalmente, per ogni informazione richiesta nel precedente articolo 13. I documenti devono contenere nel proprio nome la ragione sociale dell'Impresa o una sigla che la identifichi.
- 14.4 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 14.2, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III

Svolgimento della Procedura

Articolo 15

Esame della documentazione

- 15.1 AU, a seguito della ricezione, tramite il Portale, delle domande di ammissione delle Imprese, successivamente allo scadere del termine di cui al comma 14.2 del Regolamento, procederà allo svolgimento dell'esame della documentazione, che consiste nel:
 - a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 14 da parte delle Imprese partecipanti alla Procedura;
 - b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 13 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 10;
 - c) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati, indicati come Referenti nel Portale, relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate;
- 15.2 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 15.3 AU richiede a Terna, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere d), e), g), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera j) del medesimo comma 10.1;

- 15.4 Terna, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.3, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.5 AU richiede alle imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera f), entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettera f), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera j) del medesimo comma 10.1;
- 15.6 Le imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera f), entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.5, inviano ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.7 AU richiede alla CSEA, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere g) e h), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera j) del medesimo comma 10.1;
- 15.8 La CSEA, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.7, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.9 AU, avvalendosi delle informazioni in possesso del SII, entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, verifica i seguenti requisiti:
- a) il requisito relativo al contratto di trasporto, di cui al comma 10.1 lettere g), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera j) del medesimo comma 10.1,
 - b) il requisito del numero dei punti serviti come controparte commerciale, di cui al comma 10.1 lettera i)
- 15.10 AU, al termine dell'esame della documentazione, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, ovvero entro il giorno 10 maggio 2024, invia una notifica alle Imprese che hanno presentato la documentazione di cui all'articolo 13, con l'esito della verifica della documentazione.

Articolo 16

Informazioni a disposizione delle Imprese

- 16.1 AU, entro il termine definito dalla Delibera al comma 4.1, ovvero entro il 6 maggio 2024, carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara previste nel comma 4.1 della Delibera.

Articolo 17

Caratteristiche dell'Asta

- 17.1 AU invia, tramite PEC, al Referente Asta delle Imprese ammesse il codice PIN necessario per accedere alla sezione del Portale relativa all'Asta e per confermare l'invio dell'Offerta, entro il 13 maggio 2024.

- 17.2 AU organizza una o più sessioni di prova aperta a tutte le Imprese ammesse prima dello svolgimento dell'Asta stessa. I dettagli saranno inviati a tutte le Imprese ammesse con successiva comunicazione tramite Portale, entro il 14 maggio 2024, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi dallo svolgimento della sessione di prova.
- 17.3 AU, 3 (tre) giorni lavorativi prima del termine di cui al comma 17.4, ovvero il 20 maggio 2024, pubblica l'Avviso d'Asta sul Portale ed invia ai Referenti, tramite il Portale stesso, una notifica di avvenuta pubblicazione dell'Avviso, che riporta i dettagli relativi all'Asta.
- 17.4 AU, come riportato nel comma 5.5 della Delibera, trascorsi almeno 15 giorni solari dalla pubblicazione delle informazioni pre-gara, indice l'Asta per il giorno 23 maggio 2024.
- 17.5 L'Asta si sviluppa in un singolo turno, in busta chiusa, dalle 10:00 alle 12:00 del 23 maggio 2024, indetto contestualmente per tutte le aree territoriali di cui al comma 2.2 del presente Regolamento, in cui sono autorizzate a partecipare tutte le Imprese ammesse. Tutte le operazioni relative all'Asta si svolgeranno attraverso il Portale.

Articolo 18

Procedura di svolgimento dell'Asta

- 18.1 Entro il termine di cui all'articolo 17.5, il Referente Asta o uno dei Referenti Operativi dell'Impresa ammessa accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali. Per l'accesso all'Asta, il Portale richiede anche l'inserimento del PIN di cui al comma 17.1. Il Portale consente l'accesso a più Referenti contemporaneamente all'area riservata.
- 18.2 L'Offerta viene presentata dal Referente indicando contestualmente:
- a) il valore del Parametro β , espresso in euro/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, senza possibilità di modifica o rilancio con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intende partecipare;
 - b) il numero massimo di aree territoriali, tra quelle per cui ha presentato un'offerta, che è disposto a servire in caso di aggiudicazione.
- 18.3 Il file pdf contenente l'Offerta deve essere firmata digitalmente con la firma digitale indicata in fase di registrazione.
- 18.4 Il Portale visualizza un messaggio di conferma a seguito dell'invio dell'Offerta.
- 18.5 Al termine di cui al comma 17.5, il Portale individua gli assegnatari provvisori tra le Imprese ammesse che hanno presentato un'Offerta, per ciascuna area territoriale, secondo i criteri riportati nell'articolo 20.

Articolo 19

Controllo sulla validità delle offerte

- 19.1 L'Offerta presentata nei termini di cui al comma 17.5, si intende irrevocabile e vincolante, senza possibilità di modifica o di rilancio.
- 19.2 Il Portale consente la presentazione di un'unica Offerta per ogni Impresa ammessa.
- 19.3 È possibile indicare una sola Offerta per ciascuna area territoriale.

- 19.4 L'Offerta il cui valore sia superiore al Tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.1 della Delibera, non è considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui è stata presentata e l'Impresa che l'ha formulata è pertanto esclusa dalla Procedura per la medesima area territoriale.

Articolo 20

Ordine di priorità delle offerte

- 20.1 Il Portale individua le aree da assegnare provvisoriamente alle singole Imprese, entro i limiti dell'impegno espresso ai sensi del comma 18.2 lettera b), sulla base della graduatoria delle Offerte valide prevenute secondo valori crescenti del parametro β .
- 20.2 Nel caso in cui un Impresa ammessa risulti prima per un numero di aree territoriali superiore a quello che l'Impresa ha dichiarato essere disposto a servire, le aree da assegnare sono identificate sulla base del valore del parametro β offerto dalle Imprese per le varie aree in cui hanno presentato un'Offerta valida, in modo da minimizzare il prezzo complessivo di erogazione del servizio.
- 20.3 Qualora vi siano più combinazioni di aree assegnabili a uno o più Imprese che diano il medesimo risultato in termini di prezzo minimo di erogazione del servizio, si ricorre al sorteggio con modalità telematica, di cui al comma 20.8.
- 20.4 La comunicazione alle Imprese ammesse dell'esito provvisorio della Procedura, contenente eventuali aree aggiudicate provvisoriamente e il relativo valore del parametro β offerto, è effettuata da AU, mediante una notifica ai Referenti inviata dal Portale tramite PEC, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'Asta ovvero entro il 24 maggio 2024.
- 20.5 Per le aree territoriali che non risultino assegnate in esito alla Procedura, di cui ai commi 20.1, 20.2 e 20.3, secondo quanto riportato nel comma 6.2 lettera e) della Delibera, AU esegue, entro il giorno 24 maggio 2024, un'Asta di riparazione a turno unico a cui possono prendere parte tutte le Imprese ammesse alla Procedura. I dettagli dell'Asta di riparazione verranno comunicati, mediante un successivo Avviso d'Asta, a tutti i Referenti delle Imprese ammesse. Lo svolgimento dell'asta di riparazione seguirà le modalità indicate nei precedenti commi 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.
- 20.6 In occasione dell'Asta di riparazione, le aree sono assegnate provvisoriamente alle Imprese ammesse secondo le modalità di cui ai precedenti commi 20.1, 20.2 e 20.3. Il Tetto massimo di cui al comma 19.4 è aumentato di una percentuale predefinita dall'Autorità, secondo quanto riportato nel comma 10.2 della Delibera.
- 20.7 La comunicazione alle Imprese individuate provvisoriamente quali Esercenti il servizio a tutele graduali, secondo il comma 20.6, è effettuata da AU mediante una notifica inviata dal Portale tramite PEC, al termine dell'Asta di riparazione ovvero entro il 24 maggio 2024.
- 20.8 In tutti casi in cui sia necessario procedere con estrazione a sorte, il Sistema richiama una funzionalità del linguaggio di programmazione C#, basata su un algoritmo composto in due fasi:
- a) Ricezione della lista delle combinazioni di aree assegnabili coinvolte nell'estrazione e mescolamento delle stesse, al fine di ottenere un ordinamento casuale delle combinazioni.
 - b) Determinazione del vincitore estratto a partire dalla lista precedente ottenuta in ordinamento casuale. Il sorteggio che determina il vincitore estratto utilizza la funzionalità Next della System.Random del linguaggio C# di Microsoft.

In ogni fase di sorteggio il programma salva in un log i dati dell'elaborazione, dettagliato di ogni dato che ha concorso all'assegnazione provvisoria.

- 20.9 Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia stata presentata o ammessa alcuna Offerta in base ai criteri di cui al presente Regolamento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al precedente comma 20.4, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4.17 del TIV.

Articolo 21

Obblighi degli assegnatari provvisori del servizio a tutele graduali per le piccole imprese

- 21.1 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della garanzia a tutela dell'esercizio del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 24.
- 21.2 L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 21.1, costituisce causa ostativa all'assegnazione definitiva del servizio.

Articolo 22

Esiti della Procedura

- 22.1 AU, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 24 con riferimento a ciascuna area territoriale, da parte delle Imprese provvisoriamente individuate ai sensi dell'articolo 20, dopo l'approvazione del suo legale rappresentante degli esiti della Procedura, procede all'assegnazione definitiva del servizio, comunicandolo alle Imprese interessate, mediante una notifica inviata tramite il Portale tramite PEC, entro il 10 giugno 2024.
- 22.2 AU, mette a disposizione di tutte le Imprese ammesse, così come riportato nell'articolo 10.1 della Delibera, attraverso il Portale, contestualmente alle comunicazioni degli esiti di cui al comma 22.1, il valore del Tetto massimo definito dall'Autorità.
- 22.3 Entro il 10 giugno 2024, ai sensi del comma 5.6 della Delibera, AU pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna area territoriale e per il Periodo di assegnazione del servizio, il nominativo dell'esercente le tutele graduali e il corrispondente valore del parametro β .

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 23

Obblighi degli Esercenti le tutele graduali per le piccole imprese e decadenza dall'incarico

- 23.1 In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli Esercenti il servizio a tutele graduali comunicano ad AU, entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo al termine di cui all'articolo 22.3, ovvero entro il 11 giugno 2024, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1, lettere d), e), f), g).
- 23.2 Gli Esercenti il servizio a tutele graduali si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 23.1 per tutto il Periodo di assegnazione del servizio.
- 23.3 Ai sensi dell'articolo 35.4 del TIV, i nuovi Esercenti il servizio a tutele graduali, individuati tramite la presente Procedura, comunicano ad AU, via PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui ai commi 35.2 e 35.3 del TIV, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto e al contratto di dispacciamento.
- 23.4 Gli Esercenti il servizio a tutele graduali si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 9 della Delibera, pena la decadenza dell'incarico.
- 23.5 Nell'ipotesi in cui un esercente si renda indisponibile e/o decada dal suo incarico, AU interpella tramite PEC, entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'accertamento dell'Autorità di cui al comma 9.7 della Delibera, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente, così come previsto dal comma 9.9 della Delibera. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in euro/MWh, mediante un'Asta indetta da AU, il quinto giorno dall'accertamento dell'Autorità. In caso di Offerte di pari valore, si procede ad estrazione a sorte secondo quanto stabilito al comma 20.8
- 23.6 Nelle ipotesi previste dal comma 24.5, AU interpella tramite PEC, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal termine di cui al comma 24.1, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in euro/MWh, mediante un'Asta indetta da AU entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 24.1, ovvero entro il 7 giugno 2024.
- 23.7 Qualora, in esito alle procedure di cui ai commi 23.5 e 23.6, non venga individuato un nuovo esercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.17 del TIV.

- 23.8 Nei casi di cui a precedenti commi 23.5 e 23.6, il nuovo esercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese individuato provvisoriamente deve costituire in favore di CSEA la garanzia di cui all'articolo 24, entro 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione di individuazione provvisoria.
- 23.9 L'esercente decaduto dal suo incarico non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele graduali per le piccole imprese per il Periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso.

Articolo 24

Garanzia per l'esercizio del servizio a tutele graduali

- 24.1 Ai sensi dell'articolo 8.2 della Delibera, gli Esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese individuati provvisoriamente devono costituire in favore di CSEA, entro le ore 16:00 dell'ottavo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria di cui all'articolo 20, ovvero entro il giorno 5 giugno 2024, una garanzia a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele graduali per le piccole imprese in diffinità delle disposizioni previste, pari a 650.000 (seicentocinquantamila) euro per ogni area territoriale per la quale risultino assegnatari.
- 24.2 La garanzia di cui al comma 24.1, redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 7 del Regolamento e avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente Procedura (giugno 2027), deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*.
- 24.3 Tale garanzia deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 24.1, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Garanzia rilasciata a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele graduali PMI per il periodo 2024/2027", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 24.4 La garanzia di cui al comma 24.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 24.5 In mancanza di rilascio della garanzia di cui al comma 24.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore:
- a) il soggetto che non ha rilasciato la garanzia o ha rilasciato la garanzia per un importo inferiore viene escluso dalla Procedura e si applicano le disposizioni di cui al comma 23.6;
 - b) la garanzia di cui al comma 11.1 viene escussa.
- 24.6 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 24.1 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto, nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9 della Delibera.

- 24.7 In caso di mancato assolvimento del servizio a tutele graduali per le piccole imprese o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la CSEA escute la garanzia di cui al comma 24.1.
- 24.8 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l'esercente è tenuto ad integrarla fino al raggiungimento dell'intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 7, senza soluzione di continuità con la precedente.

Articolo 25

Condizioni di emergenza

- 25.1 Si considerano condizioni di emergenza i casi in cui AU non sia in grado di ricevere le Offerte inviate dalle Imprese attraverso le modalità di cui al precedente articolo 18, a causa di malfunzionamenti nel Sistema di AU stesso.
- 25.2 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 25.1, AU comunica alle Imprese l'insorgere della condizione di emergenza. In tal caso AU può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente un'Asta.
- 25.3 Qualora si verificano le suddette condizioni di emergenza, AU non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dalle Imprese.

Articolo 26

Modifiche del Regolamento

- 26.1 AU si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In caso di modifica la nuova versione del Regolamento verrà pubblicata sul Portale e contestualmente verrà inviata una comunicazione via e-mail ai Referenti.

Articolo 27

Violazioni del Regolamento

- 27.1 Sono considerate violazioni del Regolamento i seguenti comportamenti:
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione;
 - il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del Sistema di AU;
 - tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio dell'Offerta;
 - ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente articolo 3.3.
- 27.2 AU verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare funzionamento del Portale secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra le Imprese. A tal fine, AU può richiedere all'Impresa ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul Portale.

Articolo 28

Responsabilità per danni

- 28.1 AU non si assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità di collegamento o di connessione derivanti da cause indipendenti dal Sistema.
- 28.2 L'Impresa e le persone da essa designate manlevano AU da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad esso o a terzi per l'utilizzo abusivo, improprio e pregiudizievole dei Codici di Accesso e del PIN, impegnandosi a risarcire AU dei danni di qualsiasi natura che dovesse eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
- 28.3 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili dei danni che possano derivare ad AU, per fatto imputabile a terzi, di cui si avvale per i servizi di cui al presente Regolamento.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

- 29.1 Le Parti si impegnano al rispetto del trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali n. 2016/679 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 30

Foro competente

- 30.1 Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento o comunque ad esso collegate che le Parti non riescono a risolvere in via bonaria entro quarantacinque giorni dalla loro insorgenza, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 31

Legge applicabile

- 31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della legge italiana vigente in materia.

Articolo 32

Disposizioni finali

- 32.1 AU si riserva la facoltà di interrompere in ogni sua fase la presente procedura concorsuale, di non procedere all'assegnazione definitiva del servizio ovvero di revocare quest'ultima, pur in presenza di Offerte valide, in caso di mutamento del quadro normo-regolatorio, senza che nulla sia dovuto a qualsiasi titolo alle Imprese concorrenti.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della richiesta di abilitazione al Portale
Allegato 2	modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale
Allegato 3	modulo per la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura
Allegato 4	modulo di dichiarazione sostitutiva dei gruppi societari
Allegato 5	modulo per la comunicazione dell'utente del dispacciamento e del trasporto
Allegato 6	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla Procedura
Allegato 7	modulo per la garanzia per lo svolgimento del servizio a tutele graduali

Roma, 5 aprile 2024